

## **WHISTLEBLOWING POLICY**

**Regolamento relativo alle segnalazioni di presunte violazioni delle disposizioni normative ai sensi del D.L.gs 10 marzo 2023 n. 24**

## **INDICE**

- 1) Premessa**
- 2) Destinatari**
- 3) Oggetto della segnalazione**
- 4) Canale di segnalazione interna**
- 5) Forma e contenuto delle segnalazioni**
- 6) Gestione della segnalazione**
- 7) Canale di segnalazione esterno**
- 8) Divulgazioni pubbliche**
- 9) Conservazione della documentazione**
- 10) Tutela del segnalante**
- 11) Responsabilità del Whistleblower**
- 12) Tutela delle informazioni e riservatezza**
- 13) Clausola di rinvio**

## **1. PREMESSA**

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing).

Di seguito viene esposta la procedura, precisando i relativi schemi attuativi, da seguire per la segnalazione di presunte irregolarità e presunti atti illeciti che non siano catturati dai presidi di controllo in essere, in modo che l'organizzazione possa intervenire immediatamente. In tale prospettiva, l'obiettivo è quello di fornire chiare informazioni operative relativamente a oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, senza timori di ritorsioni, nonché sulle forme di tutela che vengono offerte a chi segnala secondo quanto prescritto dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, assicurandogli una protezione effettiva ed efficace che, gli eviti un'esposizione a misure discriminatorie e a forme di ritorsione.

## **2. DESTINATARI**

La procedura si applica alla più ampia categoria dei soggetti segnalanti:

- addetti della Cassa;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, che svolgono o potrebbero prestare attività presso la Cassa, anche a titolo gratuito;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti fornitori o partner pubblici o privati, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore o per conto della Cassa;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, rappresentanza presso la Cassa (ad esempio, nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio Sindacale etc.);

Si applica dunque a tutta l'Organizzazione, laddove venga rilevata o vi sia il dubbio in merito alla commissione di violazioni, illeciti civili, penali, amministrativi e dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01. La tutela del whistleblower si applica anche quando la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- il rapporto giuridico con la Cassa non sia ancora iniziato;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con la Cassa se le violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## **3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Sono prese in esame e trattate unicamente le segnalazioni rilevanti, ossia le denunce di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico, l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'Ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato e che consistono in:

- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Pubblica Amministrazione, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Cassa ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- violazioni del Codice Etico adottato dalla Cassa;
- violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea con riferimento a specifici settori (tra cui servizi finanziari, protezione dei dati, sicurezza delle reti e dei sistemi informatici);
- violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- violazioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni in materia di corruzione e di aiuti di Stato.

A titolo di esempio, non esaustivo, possono essere oggetto di segnalazione:

- ✓ Gravi negligenze procedurali e finanziarie, incluse quelle relative alla cattiva amministrazione;
- ✓ Appropriazione indebita di fondi;
- ✓ Truffa;
- ✓ Mancato rispetto di obblighi professionali;
- ✓ Condotta impropria o comportamento non etico;
- ✓ Pericolo per la salute e la sicurezza;
- ✓ Danni all'ambiente;
- ✓ Corruzione, anche semplicemente tentata
- ✓ Violazione delle politiche e delle procedure dell'Organizzazione;
- ✓ Comportamenti suscettibili di danneggiare la reputazione o le risorse della Cassa;
- ✓ Divulgazione non autorizzata di informazioni riservate;
- ✓ Molestie di qualsiasi natura, comprese quelle sessuali e il bullismo;
- ✓ Sfruttamento e abuso sessuale;
- ✓ Discriminazione;
- ✓ Azioni o attività condotte in violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali al fine di colpire dolosamente la Cassa e/o persone che operino per la Cassa.

**Non sono esaminate e trattate le segnalazioni che hanno ad oggetto le semplici doglianze di carattere personale del segnalante o le rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o che attengono a rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, nonché quelle fondate su meri sospetti o voci.**

**È parimenti esclusa la presa in carico di segnalazioni che contengono i reclami degli aderenti alla Cassa, intendendosi come tali le comunicazioni scritte con le quali sono rappresentate presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di una forma pensionistica complementare; gli aderenti che volessero sporgere reclamo, sono invitati a seguire le istruzioni presenti nella sezione "Reclami" del sito internet istituzionale.**

#### **4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

La Cassa ha attivato un canale di segnalazione interno accessibile tramite portale informatico <https://unica.speakup.report/whistleblowing> e una applicazione accessibile da telefono, tramite App SpeakUp da scaricare da Play Store o da Google Play, che consentono di effettuare le segnalazioni del punto precedente con la garanzia di riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della relativa documentazione della segnalazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Presidente dell'**Organismo di Vigilanza 231** (di seguito "Presidente dell'OdV"), cui viene notificata ogni nuova segnalazione tramite avviso automatico inviato dal canale di segnalazione.

Il Presidente dell'OdV avvia un esame preliminare della segnalazione e coinvolge successivamente i soggetti indicati nel successivo paragrafo 6, salvo che non siano interessati dalla segnalazione: in tal senso, il Presidente dell'OdV valuterà i soggetti apicali da coinvolgere.

**Soltanto ove la segnalazione dovesse riguardare l'Organismo di Vigilanza 231, e salvo quanto successivamente esposto in merito alle segnalazioni all'ANAC, le segnalazioni dovranno essere recapitate, in forma cartacea, al Presidente del Collegio dei Revisori presso la sede della Cassa sita in Via Nizza n.150 – 10126 Torino.**

Ove la segnalazione dovesse riguardare i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'OdV relazionerà tempestivamente il Collegio dei Revisori e la struttura di Audit (anche esterna).

## **5. FORMA E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI**

Il whistleblower può effettuare la segnalazione:

### **1. in forma scritta:**

- mediante il portale informatico SpeakUp <https://unica.speakup.report/whistleblowing>
- solo nel caso di una segnalazione che riguardi uno o più membri dell'OdV, a mezzo posta in triplice busta chiusa da recapitare presso la Direzione della Cassa in Via Nizza n. 150 – 10126 Torino, al Presidente del Collegio dei Revisori in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale".

### **2. in forma orale**

- mediante la piattaforma informatica; il messaggio audio verrà trascritto dal fornitore della piattaforma e inoltrato al gestore della segnalazione;
- mediante un incontro diretto con il Presidente dell'OdV, da richiedere tramite portale informatico SpeakUp.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al Presidente dell'OdV di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione eventualmente della posizione o funzione svolta nell'ambito della Cassa;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Sono ammesse le segnalazioni anonime; queste verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

## **6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Il Presidente dell'OdV, alla ricezione della segnalazione, è tenuto a:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro 7 giorni** dalla data di ricezione;
- b) chiedere alla persona segnalante, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla segnalazione **entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro **3 mesi** dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il Presidente dell'OdV, quale primario gestore delle segnalazioni, a seguito del recepimento di ciascuna segnalazione, avvia un'istruttoria preliminare volta a valutare la rilevanza della segnalazione.

Sono considerate NON RILEVANTI tutte quelle segnalazioni che potrebbero rientrare nella fattispecie dei reclami. In tali casi, il FORNITORE invia un messaggio standard di risposta al segnalante informandolo dell'esistenza di appositi canali per la presentazione di reclami. La segnalazione in questione verrà eliminata e il COMMITTENTE non verrà informato. Unitamente, si considerano non rilevanti tutte le segnalazioni non circostanziate o per le quali non sono stati forniti elementi identificativi chiari e utili all'inquadramento dell'illecito.

Sono considerate RILEVANTI tutte quelle segnalazioni che palesemente fanno riferimento a condotte illecite o potenzialmente illecite. In via cautelativa, si considerano rilevanti anche quelle segnalazioni che destano dubbi interpretativi circa l'inquadramento dell'illecito.

La condivisione con i Soggetti apicali segue l'ordine gerarchico indicato di seguito. Se la segnalazione non coinvolge il Direttore generale, questa è condivisa (nel rispetto della riservatezza) con il Direttore medesimo. Qualora la segnalazione coinvolga il Direttore generale, questa è condivisa (nel rispetto della riservatezza) con il Presidente del Collegio dei Revisori. Qualora la segnalazione coinvolga i Soggetti di cui sopra, il Presidente dell'ODV valuterà le azioni da intraprendere.

Terminata l'istruttoria di merito, i soggetti sopra indicati dovranno riscontrare il Presidente dell'ODV circa l'esito della stessa, al fine di ottemperare all'obbligo di riscontro al segnalante entro i termini normativamente previsti.

## **7. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO**

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- b) ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna **va presentata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che** attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto e della relativa documentazione della segnalazione.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale messi a disposizione dall'ANAC, ovvero, su richiesta, mediante un incontro diretto.

## **8. DIVULGAZIONI PUBBLICHE**

Come *extrema ratio* il segnalante potrà divulgare pubblicamente la violazione e beneficerà delle medesime misure di protezione accordate per l'utilizzo del canale interno/esterno, solo qualora:

- a) abbia previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- b) abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **9 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, le segnalazioni pervenute e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Presidente dell'OdV, quest'ultimo, previo consenso della persona segnalante, provvede alla sua documentazione mediante verbale sottoscritto dal segnalante.

## **10. TUTELA DEL SEGNALANTE**

A tutela del Segnalante, la Cassa adotta le seguenti misure:

### **A) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione**

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte degli addetti della Cassa è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. La segnalazione non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.

### **B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower**

Nei confronti del segnalante che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Le tutele antidiscriminatorie si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo ed è stata rispettata la procedura definita dal Decreto. Irrilevanti sono i motivi sottesi alla segnalazione.

È posto a carico di chi ha compiuto l'atto o il comportamento l'onere di dimostrare che condotte ed atti erano stati motivati da ragioni estranee alla segnalazione o divulgazione o denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono, ad es., il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine.

I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve fornire notizia dell'avvenuta discriminazione all'ANAC, che provvederà ad avviare l'attività istruttoria, a segnalare le fattispecie di competenza agli organismi e ad applicare le sanzioni previste.

### **11. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER**

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

### **12. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA**

I dati personali, comuni ed eventualmente particolari contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

È stata adottata una specifica informativa sul trattamento dati personale in materia di whistleblowing, che è pubblicata sul sito web della Cassa nella sezione Whistleblowing ([Informativa privacy](#)).

### **13. CLAUSOLA DI RINVIO**

La presente procedura ed il canale di segnalazione saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento, nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente informativa si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia con le Linee Guida del 12 luglio 2023 e alla normativa vigente.